

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

Procedimento n° 2/2018

DECISIONE

Emessa dal Giudice Sportivo Territoriale per le Marche

In primo grado di giudizio

Nei confronti di: *Marco Ottavi-tessera FIB n°431154-cat. C*

tesserato presso Società Acqualagnese

Procedimento:

Al Giudice Sportivo Territoriale per le Marche, è giunta denuncia, datata 20/3/2018, sottoscritta da Remo Giovannetti, quale arbitro designato, dal Comitato Provinciale di Pesaro-Urbino, a dirigere, il giorno 19/3/2018, l'incontro tra le società Lucrezia e Acqualagnese – società di 3^a categoria. Nella denuncia, si narra che l'atleta Marco Ottavi, durante la gara tra le società sopra indicate, essendo stato ripreso dall'arbitro denunciante, per avere superato la "linea B" con il piede più avanzato, rivolgeva all'arbitro frasi ingiuriose, quali: "sei un coglione, un grosso coglione". Inoltre, lanciava una boccia verso l'arbitro, colpendolo al piede sinistro. A seguito della denuncia, il Giudice convocava le persone coinvolte al fatto, per il giorno 12 aprile 2018. Entrambi i signori convocati, si sono presentati all'incontro fissato dal Giudice, rendendo dichiarazioni. Il denunciante ha confermato integralmente il contenuto della denuncia, mentre il denunciato, signor Ottavi, ha ammesso solo parzialmente il fatto, precisando di avere definito l'arbitro un "rincoglionito", e, per conseguenza del nervosismo, provocato da svariati precedenti interventi dell'arbitro verso di lui, ha scagliato una boccia che aveva in mano, ma senza intenzione di colpire nessuno, tantomeno l'arbitro. Ritenute sufficienti le dichiarazioni raccolte e rese dagli interessati al fatto denunciato, il Giudice si riserva per deliberare

DECISIONE

In ottemperanza a quanto dispone l'art. 61 – comma 3 – lettera d) - del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone che Marco Ottavi si è reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti del Giudice di Gara signor Remo Giovannetti, avendolo apostrofato quale "rincoglionito" (circostanza ammessa, verbalizzata e sottoscritta dal denunciato), e pertanto, ha così assunto comportamento offensivo ed ingiurioso nei confronti del denunciante. In ragione di ciò, il Giudice Sportivo Territoriale, commina, nei confronti di Marco Ottavi, la seguente sanzione: "Sospensione dalle gare per un tempo di un mese, a decorrere dal 1 luglio 2018, fino a tutto il 31 luglio 2018".

Motivi della decisione

L'ammissione di responsabilità da parte del denunciato, implica necessariamente un provvedimento sanzionatorio, che tuttavia non viene valutato eccessivamente grave (sebbene, in gara, gli atleti devono attenersi a comportamenti corretti e rispettosi dell'avversario). In ragione di ciò, viene applicato il minimo edittale.

Ancona, 15 maggio 2018

Il Giudice Sportivo Territoriale

(Avv. Luciano Francella)

